



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUEMI e Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2017

Istituzione di una sezione specializzata delle corti di assise per i reati perseguiti dalla direzione distrettuale antimafia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge individua, tra i reati più gravi, quelli meritevoli di una cognizione penale presso una sede territorialmente e professionalmente accentrata: si tratta dei reati per i quali la pubblica accusa è condotta dalla direzione distrettuale antimafia, e che però ancora, sotto il profilo giudicante, sono polverizzati sul territorio presso singoli tribunali spesso in *deficit* di personale e di specifiche competenze.

La scelta dell'accentramento è fatta, alla stregua degli altri reati ad elevato allarme sociale, mediante l'individuazione di un giudice avente sede nel capoluogo che ospita la corte d'appello: si tratta di un giudice che è incardinato presso la corte d'assise già attualmente esistente ma che, a differenza di quella, non ha giurati popolari, ma soltanto giudici togati. Il loro numero ed il loro meccanismo di selezione garantisce che la tutela dell'imputato non registri mutamenti qualitativi e che le esigenze di persecuzione dei reati siano adeguatamente valorizzate, in virtù dell'applicazione di magistrati adeguati alla bisogna.

La struttura permanente - che mutua, per rinvio, la disciplina tabellare da quella già esistente nell'ordinamento giudiziario per i

tribunali - non altera la disciplina di cui alla legge 10 aprile 1951, n. 287, per le corti d'assise già attualmente esistenti: ci si limita a creare, però, una seconda verticale, non temporanea e, pertanto, non rimessa alla selezione per sorteggio, bensì vocata a produrre una specializzazione anche nella carriera magistratuale giudicante. Contro le decisioni della corte d'assise, in questa composizione specializzata, sarà possibile invocare l'usuale secondo grado (per motivi di fatto e di diritto) dinanzi alla corte d'appello.

In tal guisa, il principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale viene pedissequamente rispettato: per i processi pendenti, si segue il modello, *mutatis mutandis*, il modello già efficacemente sperimentato con il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in occasione dell'istituzione del giudice unico.

La richiesta, udita dai componenti della Commissione antimafia nelle audizioni svolte nelle sedi magistratuali più esposte all'aggressione dell'antistato, viene così esaudita, badando comunque che il bilanciamento tra le garanzie del cittadino e l'esercizio dell'azione penale - scolpito in Costituzione - mantenga un presidio invalicabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 60, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - (*Sedi di corte di assise*) - 1. Nella città sede del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello è costituita la corte di assise.

2. Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nella circoscrizione ad essa assegnata di sensi della tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757.

3. Le corti di assise sono costituite in una composizione ordinaria e una composizione specializzata.

4. Per quanto non altrimenti disposto, alla corte di assise in composizione ordinaria e alla corte di assise di appello si applica la legge 10 aprile 1951, n. 287.

5. Per quanto non altrimenti disposto nel presente ordinamento, alla corte di assise in composizione specializzata si applica la disciplina dettata per il tribunale ordinario».

Art. 2.

1. L'articolo 61 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - (*Costituzione della corte di assise in composizione specializzata*) - 1. La corte di assise in composizione specializzata è composta, per ogni collegio giudicante:

a) da un presidente di sezione del tribunale ordinario, che la presiede;

b) da quattro componenti, scelti tra i magistrati del tribunale ordinario, con almeno nove anni di esercizio nella funzione giudicante.

2. Alla corte di assise in composizione specializzata sono devoluti i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

3. Alla corte d'appello del capoluogo di regione, sede del distretto territorialmente competente, sono devoluti i giudizi in grado di appello sui giudizi resi ai sensi del comma 2».

Art. 3.

1. L'articolo 62 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - (*Disciplina della corte di assise in composizione specializzata*) - 1. In ciascuna corte di assise in composizione specializzata è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare. La sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione.

2. A ciascuna corte di assise in composizione specializzata, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-*bis*, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali la corte d'assise in composizione specializzata è chiamata a giudicare.

3. Le corti di assise in composizione specializzata sono costituite in sezioni alle quali sono addetti più di dieci giudici ordinari. La

direzione delle sezioni è attribuita a un presidente di sezione; il numero dei presidenti di sezione non può eccedere la proporzione di uno ogni dieci giudici. I limiti di cui ai periodi precedenti non operano per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.

4. Il presidente della corte di assise in composizione specializzata dirige l'ufficio e distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.

5. Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente della corte di assise in composizione specializzata nell'attività di direzione dell'ufficio.

6. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-*bis*, al presidente di sezione può essere attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio».

Art. 4.

1. All'articolo 102 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la trattazione, presso la corte di assise in composizione specializzata, dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede la medesima corte di assise costituisce, nell'ambito del

suo ufficio, una direzione distrettuale anti-mafia designando i magistrati che devono fare parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura».

Art. 5.

1. Quando vi è stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti a norma dell'articolo 484 del codice di procedura penale, i giudizi di primo grado in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e alla composizione dell'organo giudicante. Negli altri casi, i giudizi sono definiti sulla base delle disposizioni introdotte dalla presente legge, salvo quanto disposto dai commi da 2 a 5.

2. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione della corte di assise in composizione specializzata, l'udienza è tenuta con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti. Il giudice, se deve disporre il rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, emette decreto di citazione davanti alla corte di assise in composizione specializzata.

3. Quando è revocata una sentenza di non luogo a procedere in relazione a reati attribuiti alla cognizione della corte di assise in composizione specializzata, il giudice, se il pubblico ministero ne fa richiesta, emette decreto di citazione a giudizio dandone lettura alle parti presenti; altrimenti ordina la

riapertura delle indagini a norma dell'articolo 436 del codice di procedura penale.

4. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando alla data di entrata in vigore della presente legge è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale penale per uno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, la stessa si intende fissata davanti alla corte di assise in composizione specializzata; le parti e le altre persone citate devono comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora già stabiliti. Il primo periodo non si applica nei casi in cui vi è mutamento della sede di trattazione del procedimento; in tali casi è fissata una nuova udienza.

5. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa. Gli uffici comunicano tempestivamente al Consiglio superiore della magistratura i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze.

Art. 6.

1. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge:

a) è determinato il nuovo organico dei magistrati addetti alle corti di assise in composizione specializzata, alle procure della Repubblica presso di esse e alle corti di ap-

pello con decorrenza dalla data di efficacia del presente decreto;

b) sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie delle corti di assise in composizione specializzata e delle loro sezioni, nonché le modalità di iscrizione delle cause e le attività successive alla definizione dei procedimenti penali.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.